

STATUTO

**"ERRESSE SOCCORSO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOSA NU VIA PETRARCA 27

Numero REA: NU - 118260

Codice fiscale: 01647670916

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"	ALL'ATTO N. 9884
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Denominazione)	
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Co-	
mune di Bosa, la società cooperativa sociale che agisce sotto	
la denominazione sociale "ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATI-	
VA SOCIALE".	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
modi e termini di legge.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
perative, le disposizioni in materia di società a responsabi-	
lità limitata nonchè le disposizioni del d.lgs 3 luglio 2017	
n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto com-	
patibili con la disciplina cooperativistica.	
Art. 2 (Durata e adesioni)	
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,	

	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e prevalenza della mutualità)	
	La cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991,	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione dei servizi e delle attività di cui al-	
	la lettera a) dell’art. 1 della legge 381/91, il tutto senza	
	scopo di lucro.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	

	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra i	
	lavoratori di cui all'art. 13 del d.lgs 112/2017.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell’ambito della mutualità, pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa è fondata sui principi della mutualità e senza	
	fini di lucro o speculativi. Essa si propone di attuare e dif-	

	fondere i principi della sana cooperazione e della mutualità,	
	nonché incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei pro-	
	pri soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	In particolare, la cooperativa si propone i sotto elencati	
	scopi da realizzare direttamente attraverso la piena e razio-	
	nale utilizzazione dell'opera dei soci:	
	- l'erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali e di	
	salvaguardia ambientale, con particolare riferimento al soc-	
	corso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati,	
	quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soc-	
	corso pediatrico, automediche e qualsiasi altro mezzo apposi-	
	tamente attrezzato o allestito anche per il trasporto delle	
	banche del sangue e altri servizi sanitari NCA, per il soccor-	
	so a mare, sia in proprio che per conto di enti pubblici e/o	
	privati;	
	- l'attività di trasporto di anziani, dializzati e disabili e	
	l'inserimento presso le relative strutture sanitarie;	
	- la realizzazione e la gestione di attività di servizi alla	
	persona, quali asili nido, baby parking, colonie estive, ludo-	
	teche e simili, servizi di assistenza domiciliare e tutela per	
	anziani e disabili, sia in proprio che per conto di enti pub-	
	blici e/o privati nonché l'organizzazione e la gestione di e-	
	venti sociali, inclusi i servizi di catering e banqueting e i	
	servizi di assistenza e di preparazione di pasti per soggetti	

	svantaggiati;	
	- la collaborazione con associazioni di volontariato per lo	
	svolgimento di servizi di soccorso, socio-assistenziale per	
	minori, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti;	
	- la formazione di squadre per il soccorso, anche a mare, e la	
	collaborazione con il servizio di eli-avio-soccorso, istituen-	
	do squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri e	
	aerei, per servizi antincendio, protezione civile e assistenza	
	e soccorso stradale;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione per tecnici di soc-	
	corso all'interno di strutture pubbliche e private;	
	- la gestione di strutture da adibire al ricovero di persone	
	con particolari problemi, come le case-famiglia, anche per ra-	
	gazze madri in difficoltà;	
	- la gestione di asili nido;	
	- servizi di telesoccorso, pronto intervento e ambulatorio,	
	mediante l'utilizzo di professionisti iscritti negli appositi	
	albi;	
	- servizi di assistenza domiciliare polivalente, comprendenti	
	l'aiuto domestico, l'assistenza sociale, educativa e sanitaria	
	a favore di famiglie, persone malate, persone anziane, porta-	
	tori di handicap e giovani che vivono condizioni di disagio ed	
	emarginazione;	
	- l'attivazione del tirocinio regionale di avviamento al lavo-	
	ro per giovani 18/35 anni;	

	- servizi di consulenza, nel senso più ampio del termine, per	
	tutte le attività sopra citate, nei limiti e alle condizioni	
	previste dalla normativa vigente in materia.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate.	
	Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e	
	realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie	
	fasi dei processi sopra indicati.	
	Può inoltre promuovere la collaborazione con altre aziende di	
	servizi nell'ambito del processo di integrazione europea.	
	Qualora la società sia richiesta o fornisca servizi che forma-	
	no oggetto di attività professionale, essa fornirà tali servi-	
	zi a mezzo di professionisti a ciò debitamente autorizzati,	
	regolarmente abilitati ed iscritti nei relativi albi profes-	
	sionali, stipulando con essi appositi contratti di lavoro su-	
	bordinato o autonomo e, comunque, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La società potrà richiedere finanziamenti, agevolati e non a-	
	gevolati, avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e credi-	
	tizie e dei benefici in generale previsti dalla normativa re-	
	gionale, nazionale e sovranazionale.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può com-	
	piere, non in via principale e non nei confronti del pubblico,	
	tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mo-	
	biliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute	

	utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.	
	In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la	
	società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo	
	sfruttamento di privative industriali, brevetti e invenzioni.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, proce-	
	dere alla stipulazione di accordi di collaborazione con uni-	
	versità, istituti ed enti di ricerca, ed in genere può compie-	
	re ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società	
	può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in col-	
	laborazione con altri soggetti, in raggruppamenti temporanei	
	d'impresa.	
	La cooperativa può stipulare i contratti e compiere le opera-	
	zioni e gli atti necessari od utili, quali:	
	- assumere interessenze e partecipazioni in altre società coo-	
	perative, aderire ad altri enti ed organismi economici anche	
	con scopi consortili e anche con la qualifica di impresa so-	
	ciale, diretti a consolidare e sviluppare il movimento coope-	
	rativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il	
	credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previden-	
	ziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche e di propagan-	
	da della cooperativa; costituire o assumere partecipazioni in	
	società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a faci-	
	litare il conseguimento dell'oggetto sociale;	

	- consorzarsi, anche senza creazione di uffici di attività	
	esterna, ad altre cooperative di lavoro per la disciplina e il	
	coordinamento delle attività comuni;	
	- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative	
	idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti	
	con i soci, ed in quelli fra essi e gli altri lavoratori, i	
	principi di mutualità ed i legami di solidarietà.	
	La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci istituendo una sezione di attività, discipli-	
	nata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti so-	
	ciali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia.	
	È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci:	

	- le persone fisiche aventi la capacità di agire e in partico-	
	lare coloro che abbiano già maturato esperienze lavorative	
	professionali nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa	
	e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali;	
	- soci volontari, persone fisiche, che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L. 381/91.	
	Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci pre-	
	esistenti.	

	Possono essere soci elementi tecnici e amministrativi in nume-	
	ro necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	

	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per	
	cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	

13 di 46

	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 31 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle perso-	
	ne che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale	
	ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigen-	
	te, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente	
	e dal Presidente del Collegio sindacale (o dal sindaco unico),	
	se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione	
	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutaria-	
	mente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo	
	art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabi-	

	lisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci	
	dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del ca-	
	pitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla deli-	
	bera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli ammini-	
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	

	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) alla tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	c) al sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	

	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se	
	il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	

	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	
	31.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può es-	
	sere deliberata dal consiglio d'amministrazione, nei confronti	
	del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	

	no la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	l) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista auto-	

	rizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali di cui all'articolo 31.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 e 22,	
	lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Salvo diversa disposizione dell'assemblea, la liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, en-	

	tro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo ammi-	
	nistrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro 5	

	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio	
	d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazio-	
	ne, da assegnare ad investitori professionali soggetti a vigi-	
	lanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente	
	ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies	
	delle disposizioni di attuazione del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-	
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	

	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	Art. 17 (Soci Sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n.	
	59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	

	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea	
	nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	

	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
	in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di
	strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi
	portati.
	I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci
	mediante votazioni separate.
	Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2540 i soci sov-
	ventori sono costituiti in assemblea speciale.
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministra-
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia
	fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono de-
	terminate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguen-
	ti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di
	cui al presente Statuto.
	Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi
	hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nomina-
	re almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio
	sindacale, un sindaco effettivo e uno supplente nonché di un
	liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale

	nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai so-	
	li soci sovventori.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	presente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Art. 18 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito	
	dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	

	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parteci-	
	pazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate	
	nella ripartizione degli utili.	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, fatta	
	eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai	
	soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso	
	l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse,	
	a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor im-	
	porto tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del	
	patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato	
	e depositato ai sensi di legge.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori	
	dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sot-	
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i	
	soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azio-	
	ni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione	
	nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero va-	
	lore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	

	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte di perdita che	
	eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o	
	quote.	
	Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa	
	è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in mate-	
	ria, da apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci	
	che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rap-	
	porto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal Regolamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitata-	
	mente alle disposizioni ad esse applicabili.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è di-	
	sciplinata dalle norme di legge.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 19 (Ristorni)	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità	
	e quantità della prestazione lavorativa dei soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;	
	c. mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti	
	finanziari.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quo-	
	te, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limi-	
	ti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	

	al precedente articolo 16, dai conferimenti dei soci sovvento-	
	ri di cui all'art. 17, destinati al Fondo dedicato allo svi-	
	luppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale, e dalle azioni di partecipazione cooperativa di cui	
	all'art. 18, destinate alla realizzazione di programmi plu-	
	riennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-	
	colo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimbor-	
	sate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci dece-	
	duti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 21 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	

	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-	
	tera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-	
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-	
	santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-	
	vi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'art. 31 del presente statuto.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in confor-	
	mità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	

	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, e	
	successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-	
	miti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci, e comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente articolo 16, delle	

	quote dei soci sovventori di cui al precedente art. 17 e delle	
	azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 18;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 20.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 19, è consentita solo una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed f).	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori;	
	3) la nomina del sindaco o del revisore ove si verificassero i	

	presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 c.c.;
	4) le modificazioni dello statuto sociale;
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-
	co;
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
	modificazione dei diritti dei soci;
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
	liquidazione;
	9) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le
	linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e
	delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017.
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'artico-
	lo 2479-bis del codice civile.
	Art. 24 (Assemblee)
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-
	tera raccomandata A.R. o con altre modalità in grado di assi-
	curare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare,
	inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'or-
	dine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-
	verso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-

	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-	
	senti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e	
	i Sindaci effettivi (o il sindaco unico), se nominati. Tutta-	
	via ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad	
	eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente	
	articolo 23, per i quali è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresenta-	
	re soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun so-	
	cio può rappresentare al massimo un altro socio.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rap-	
	presentante della "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" e	
	della associazione provinciale di Oristano alla quale la coo-	
	perativa è aderente.	
	Art. 26 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di ma-	
	no.	
	Su deliberazione dell'assemblea, sono ammesse le votazioni a	
	scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali o per	
	deliberazioni concernenti i soci.	
	I soci che lo richiedano possono far risultare dal verbale in	
	maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la	

	loro astensione.	
	Art. 27 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri. Per i soci speciali si applica l'articolo 6	
	del presente statuto.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	L'amministrazione della società è affidata ad un organo colle-	
	giale (Consiglio di amministrazione) composto da almeno tre	
	soggetti, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	

	getti non soci, purché la maggioranza dei membri del consiglio	
	di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determina-	
	to dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a	
	tre esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente ed un vicepresidente.	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle so-	
	cietà costituite da un unico socio persona fisica, gli enti	
	con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi (o sindaco unico) e revisore,	

	se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi (o sindaco unico), se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Spetta, pertanto, a mero titolo esemplificativo al Consiglio	
	di amministrazione:	
	- la convocazione dell'assemblea dei soci;	
	- la convocazione delle eventuali assemblee speciali dei pos-	
	essori di strumenti finanziari;	
	- la redazione dei bilanci consuntivi e degli eventuali bilan-	

	ci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;	
	- la redazione del bilancio sociale;	
	- relazionare in occasione dell'approvazione del bilancio so-	
	ciale sulle differenze retributive dei lavoratori di cui	
	all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale (o al sin-	
	daco unico) sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	

	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio	
	e in caso di sua assenza al vicepresidente ed ai consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenu-	
	ti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica	

	fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali com-	
	pensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato ese-	
	cutivo, se nominato. In mancanza la carica si intende gratui-	
	ta. In presenza di amministratori investiti di particolari ca-	
	riche, l'eventuale remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale (o del sindaco unico), se nominato. Agli amministra-	
	tori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	dell'ufficio.	
	Art. 30 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina	
	dell'organo di controllo costituito da un solo membro effetti-	
	vo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei	
	conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato con decisione dei soci.	
	In caso di morte, di decadenza o di rinunzia del sindaco uni-	

	co, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di	
	controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	

	In alternativa al sindaco unico la Cooperativa può nominare un	
	revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione	
	legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti	
	del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo	
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di	
	legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al	
	quale si applicano le norme precedentemente dettate per il	
	sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del	
	sindaco unico, è obbligatoria qualora ne faccia richiesta la	
	maggioranza del capitale dei soci sovventori.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-	
	ti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	

	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 31 - (Clausola di conciliazione ed arbitrato)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, pur-	
	ché vertenti su diritti disponibili, promosse da o contro i	
	soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai	
	rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un	
	tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento	
	del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ca-	
	gliari - Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di	
	Commercio della Sardegna), con gli effetti previsti dagli	
	artt. 38 ss d.lgs. N. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	
	zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regola-	
	mento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ca-	
	gliari - Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di	
	Commercio della Sardegna) che provvederà alla nomina dell'ar-	

	bitro (o degli Arbitri).	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di	
	iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	20, lett. c) e dei conferimenti effettuati dai soci finanzia-	
	tori;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59,	
	e successive modifiche ed integrazioni.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	